



CITTÀ DI VENARIA REALE
Provincia di Torino

REGOLAMENTO
PER IMMISSIONI NELLE FOGNATURE COMUNALI

Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

- adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12/06/1965 verbale n. 170/22
- pubblicato all'Albo Pretorio il 23/06/1965 giorno di mercato senza opposizioni
- modificato dal Consiglio comunale nella seduta dell'11/01/1966 verbale n. 324/6
- pubblicato all'Albo Pretorio il 19/01/1966 giorno di mercato senza opposizioni
- approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 03/02/1966 n. 1570 /1473 div. Q
- ripubblicato all'Albo Pretorio dal 08/02/1966 al 23/02/1966 senza opposizioni
- integrato con delibera del consiglio Comunale n. 606 del 16/12/1966
- approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 17/08/1967 div. S n. 20181/8249
- modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/03/1976 verbale n. 53
- pubblicato all'albo Pretorio dal 07/09/1976 al 21/09/1976
- integrato con delibera del consiglio comunale n. 283 del 29/09/1978
- pubblicato all'albo Pretorio dal 10/11/1978 al 24/11/1978
- integrato con delibera del consiglio comunale n. 30 del 30/03/1993
- pubblicato all'albo Pretorio dal 05/04/1993 al 19/04/1993

INDICE

- ART. 1	OBBLIGO DI IMMISSIONE	pag.
- ART. 2	DIVIETO DI ESEGUIRE OPERE SENZA AUTORIZZAZIONE = DOMANDA AL SINDACO	pag.
- ART. 3	DIVIETO DI RIMUOVERE LA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED I CHIUSINI DELLE FOGNE = RIPARAZIONI	pag.
- ART. 4	COSTRUZIONE DI POZZI	pag.
- ART. 5	SCOLI NOCIVI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI, ZOOAGRICOLI E ARTIGIANALI	pag.
- ART. 6	PROLUNGAMENTO FIN SOPRA I TETTI DEI TUBI DEI SERVIZI IGIENICI	pag.
- ART. 7	IMMISSIONI NEI CONDOTTI DEI GABINETTI	pag.
- ART. 8	SCARICHI E MANUFATTI INTERNI ALLE PROPRIETA'	pag.
- ART. 9	RIUNIONI DI TUBI PER OTTENERE UN UNICO SCARICO NELLA FOGNATURA PUBBLICA	pag.
- ART. 10	IMMISSIONE DIRETTA DI DOCCE DI GRONDA NELLA FOGNE	pag.
- ART. 11	DIAMETRO DEI TUBI DI DISCESA	pag.
- ART. 12	PENDENZA DEI FOGNOLI PRIVATI	pag.
- ART.13	OBBLIGO DI SERVIRSI DEGLI IMBOCCHI PREDISPOSTI DURANTE LA COSTRUZIONE DELLE FOGNE	pag.
- ART. 14	OBBLIGO DI APPARECCHI A CACCIATA D'ACQUA AUTOMATICI NEI CASI DI DEFICIENZA DI ACQUA DI LAVATURA	pag.

- ART. 15	DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSO LE PROPRIETA' IN CONDOMINIO	pag.
- ART. 16	DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSO LE PROPRIETA' PRIVATE	pag.
- ART. 17	DIRITTO DI IMMISSIONE MEDIANTE CONTRIBUTO NEI FOGNOLI STRADALI PRIVATI	pag.
- ART. 18	SPESE DI IMPIANTO E MANTENIMENTO DEI FOGNOLI A CARICO DEI PROPRIETARI = IL MUNICIPIO ASSUME IN PROPRIETA' LE CANALIZZAZIONI SOGGIACENTI IL SUOLO PUBBLICO	pag.
- ART. 19	RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI CONTRAVVENZIONE ALLE DISPOSIZIONI MUNICIPALI	pag.
- ART. 20	MANIFESTO DEL SINDACO PER FISSARE L'EPOCA IN CUI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE LE IMMISSIONI	pag.
- ART. 21	RIPARAZIONI DEI COLLETTORI STRADALI	pag.
- ART. 22	VINCOLO DEL PERMESSO DI ABITAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	pag.
- ART. 23	OBBLIGO DI PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ESEGUITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	pag.
- ART. 24	ESECUZIONE ALLACCIAMENTI = RINNOVO PERMESSI	pag.
- ART. 25	DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CANALI DI FOGNATURA	pag.
- ART. 26	FABBRICATI ISOLATI = IMPIANTI DEPURATIVI = POZZI CHIARIFICATORI	pag.
- ART. 27	DISPOSIZIONI FINALI	pag.

Art. 1 - OBBLIGO DI IMMISSIONE

Nei centri abitati, in tutto o in parte serviti da un impianto ad una rete di fognatura, tutti gli scarichi liquidi provenienti da attività industriali, artigianali, zooagricole, nonché gli scarichi civili delle acque nere, devono essere condotti, a mezzo di idonee tubazioni e idonei manufatti di ispezione, al punto di allacciamento con i canali di fognatura pubblica secondo le norme riportate negli articoli che seguono.

Per tutti i suddetti fabbricati le acque bianche costituite da quelle meteoriche raccolte da tetti, cortili e strade private interne saranno smaltite in pozzi perdenti, salvo diversa specifica prescrizione dell'Amministrazione Comunale.

Per gli stabili serviti da pozzi neri o da altri sistemi di smaltimento, si dovrà provvedere immediatamente ad effettuare gli allacciamenti ai canali della fognatura comunale.

È vietato, nel modo più assoluto, di effettuare qualsiasi scarico in altri canali pubblici, fatte salve eventuali deroghe e le autorizzazioni che potranno essere concesse dagli Enti proprietari.

Per gli stabili situati comunque nel territorio e comunque adibiti, producenti solo acque civili, qualora non esista la possibilità di allacciamento alla fognatura comunale, è fatto obbligo di installare appropriati impianti di depurazione completa delle acque nere e miste. (art. 26).

Nel caso in cui tali impianti o reti richiedano manutenzione periodica, sarà obbligatoria, da parte del proprietario dell'edificio, la presentazione agli Uffici c.li preposti al controllo, delle certificazioni o dei documenti giustificativi comprovanti l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi periodici eseguiti da ditte specializzate.

Per tutti gli scarichi di natura non civile, si applicheranno le norme contenute nelle leggi dello Stato n. 319 del 10.5.1976, e successive integrazioni e modificazioni 690 dell'8.10.1976 e Regionale n. 49 del 20.10.1977 e successive; per gli scarichi civili si applicano le norme della L.R. 13/90 e del P.R.R.A.

Art. 2 – DIVIETO DI ESEGUIRE OPERE SENZA AUTORIZZAZIONE DOMANDA AL SINDACO

Nessuno può riparare o costruire qualsivoglia canale di fognatura per lo scarico di liquidi provenienti dalle attività indicate all'art. 1, senza autorizzazione del Sindaco. Ciò in qualunque caso, anche se i lavori venissero ordinati per mezzo di pubblica notifica o di privata ingiunzione, dovendosi in tali circostanze presentare immediatamente apposita istanza documentata, come di seguito specificato.

I privati proprietari, per l'esecuzione di allacciamenti, di riparazioni e delle nuove reti di fognatura interne ai fabbricati dovranno scegliere l'impresa specializzata nel settore fra quelle registrate in apposito elenco presso il Comune ed iscritte alla C.C.I.A. o all'A.N.C.C., a seconda della "importanza" degli interventi, che danno garanzia di buona esecuzione dei lavori da eseguire.

Le opere che si riferiscono alle nuove immissioni, alla manutenzione o alla modificazione e ristrutturazione di quelle esistenti, limitatamente alla rete esterna ai fabbricati, sarà eseguita direttamente ed esclusivamente dalla Città per mezzo dell'impresa appaltatrice delle opere di manutenzione ordinaria dei canali di fognatura municipali con addebito delle spese emergenti.

Qualora la predetta impresa non fosse disponibile, le opere riguardanti gli allacciamenti potranno essere eseguiti in deroga alle norme del presente Regolamento, direttamene dagli interessati per mezzo d'impresa specializzata di loro fiducia scelta fra quelle registrate in apposito elenco presso il Comune.

I ripristini definitivi del suolo pubblico manomesso saranno eseguiti direttamente ed esclusivamente dalla Città, per mezzo di impresa specializzata, con addebito delle spese emergenti.

La esecuzione degli allacciamenti nella parte interna alla proprietà privata, così come la manutenzione o la ristrutturazione di quelli esistenti, sarà realizzata a cura e spese del proprietario dell'edificio.

Il permesso dovrà essere chiesto al Sindaco dal proprietario o dall'Amministratore del condominio interessato, nel quale o a vantaggio del quale le opere debbono essere eseguite e la domanda dovrà essere corredata dalle seguenti indicazioni e documenti:

- a) indicazione delle vie, corsi o piazze verso le quali fronteggia lo stabile, o verso cui comunque debbano aver luogo gli scarichi;
- b) nome e cognome del proprietario o dei condomini e indicazione delle rispettive proprietà;

- c) indicazione dell'uso a cui sono destinati i fognoli od i condotti, cioè se convoglianti materie fecali, acque pluviali provenienti da tetti, cortili, ecc. ..., acque potabili, acque industriali e simili;
- d) se lo stabile è fornito di acque potabile di condotta ed in quale quantità, se vi esistono pozzi d'acqua viva od altre acque qualsiasi,
- e) relazione tecnica esplicativa dei lavori da eseguire, contenente i dati relativi all'area complessiva della proprietà, all'area coperta, al numero dei piani, alle aree sistemate a cortile o altrimenti;
- f) uno o più elaborati grafici in doppio esemplare, sottoscritti da professionista in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori (ingegnere, architetto, geometra, perito edile) regolarmente iscritto all'Albo Professionale, in scala non minore di 1/100 o 1/200, rappresentanti la planimetria dello stabile e delle adiacenze, con regolare progetto della canalizzazione da costruire o da sistemare, tanto per ciò che si riferisce al suolo pubblico, quanto per le aree fabbricate, od interne alle linee di fabbricazione verso i siti pubblici.
Gli stessi od altri elaborati grafici dovranno contenere sezioni trasversali e longitudinali, particolari costruttivi, colorazioni atti a distinguere le reti di fognatura e quelle altre indicazioni che, occorrendo, venissero richieste per una chiara ed esatta specificazione delle opere.

Per gli insediamenti produttivi di nuova costruzione i progetti di fognatura dovranno essere presentati contemporaneamente al progetto del fabbricato, ma con elaborati grafici appositi e separati, Terminata la realizzazione dei lavori di fognatura, che abbiano preventivamente ottenuto apposita autorizzazione, sia che si tratti di fognatura generale o parziale di uno stabile, o sia anche di semplice riforma o restauro, dovrà essere presentata richiesta agli Uffici Tecnici c.li onde ottenere la visita di verifica finale.

L'Amministrazione comunale può procedere d'ufficio alla visita della rete fognaria interna agli immobili privati in qualsiasi tempo e ciò per constatare lo stato di manutenzione, e il buon funzionamento delle canalizzazioni. In caso di esisto non favorevole della visita tecnica, il proprietario è tenuto ad adeguare le opere alle indicazioni e prescrizioni dell'autorità comunale.

Per impresa specializzata nel settore si intende l'impresa che è iscritta, alla Camera di Commercio e, se occorrente in relazione all'importanza dei lavori da eseguire, all'Albo Nazionale dei Costruttori per la specializzazione indicata nella categoria 10/A e per l'importo non inferiore a quello dei lavori stessi.

Per lavori di modestissima entità, da eseguirsi all'interno della proprietà privata, previsti a modifica e integrazione degli impianti di smaltimento per soli scarichi civili, sempre a giudizio della Civica Amministrazione, potranno essere autorizzate quelle imprese edili che non abbiano ancora riportato l'iscrizione all'albo nazionale costruttori, purchè comunque iscritte alla C.C.I.A.

Art. 3 – DIVIETO DI RIMUOVERE LA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED I CHIUSINI DELLE FOGNE - RIPARAZIONI

È vietato rimuovere, senza preventiva autorizzazione, il pavimento stradale od i chiusini delle pubbliche fognature essendo ciò riservato al solo personale Comunale o alle ditte dal Comune autorizzato. Soltanto i chiusini di proprietà privata, ancorché posati su suolo pubblico, possono essere rimossi dagli interessati per breve tempo in caso di verifiche, previo avviso all'Ufficio Tecnico Municipale. Qualora occorressero riparazioni, l'interessato ne farà regolare domanda al Sindaco, il quale determinerà di volta in volta le modalità di esecuzione, osservando le disposizioni dall'art. 2 e l'entità del deposito cauzionale da versare alla Tesoriera Comunale a garanzia del rimborso della spesa occorrente per il successivo ripristino.

Il ripristino del suolo pubblico o di uso pubblico in genere, manomesso in seguito all'esecuzione degli allacciamenti di fognatura o di interventi su quelli già esistenti, sarà effettuato dalla Città a mezzo di impresa specializzata di sua fiducia. Le spese emergenti complessivamente dall'esecuzione delle opere sopradette, saranno addebitate dalla città alla proprietà dell'edificio.

Art- 4 – COSTRUZIONE DI POZZI

Negli stabili laterali alle strade od ai siti pubblici provvisti di regolare fognatura non è permesso di costruire alcun nuovo pozzo nero o pozzo assorbente per smaltire acque luride che non sia in correlazione con il sistema di fognatura adottato dalla Città. Sarà consentita la sola realizzazione di pozzi perdenti per lo

smaltimento delle acque bianche provenienti dai tetti e dai cortili dei fabbricati, a meno che questi non siano adibiti ad insediamenti produttivi, nel qual caso potrà essere richiesto anche per i cortili o le strade interne lo smaltimento in pubblica fognatura. Per i nuovi fabbricati a destinazione produttiva e per quelle esistenti, a cui si facessero ampliamento sia in altezza che in ampiezza, od anche solo per importanti innovamenti, di tipo edilizio o produttivo a giudizio dell'Amministrazione, dovrà realizzarsi la fognatura regolare secondo il sistema stabilito dal Comune, contemporaneamente all'esecuzione delle suddette opere.

I pozzi neri, i pozzi assorbenti i canali relativi agli uni e agli altri, i siti di deposito di materie immonde e simili dopo eseguite le immissioni nelle pubbliche fognature all'uopo destinate, dovranno essere completamente vuotati, disinfettati e riempiti di materie non infette, sotto la sorveglianza dell'agente del Municipio il quale potrà concedere, per eccezione, che siano conservati pozzi, a quelle condizioni e per quegli usi che, caso per caso, crederà opportuno di stabilire.

La Amministrazione Comunale potrà anche, eccezionalmente, concedere la conservazione di pozzi neri, purchè impermeabili ed isolati, quando risulti positivamente che non vi sia sufficienza d'acqua di condotta da prendersi in dotazione, ma ciò solo precariamente e fino a che sia cessata la causa che ha dato luogo alla eccezione.

Art. 5 – SCOLI NOCIVI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI ZOOAGRICOLI E ARTIGIANALI

Per quanto concerne gli scarichi di acque provenienti da lavorazioni industriali, zooagricole e artigianali, nelle fognature municipali, si applicano integralmente le norme contenute nelle leggi regionali n. 32 dell'8.11.1974 e n. 25 del 12.5.1975 e successive variazioni ed integrazioni e legge 319/76 e successive modificazioni e integrazioni e T.U. n. 1265 del 27.7.1934 leggi sanitarie.

Art. 6 – PROLUNGAMENTO FIN SOPRA I TETTI DEI TUBI DEI SERVIZI IGIENICI

I condotti verticali delle latrine, dei servizi igienici e simili, dovranno essere prolungati in alto almeno fino a un metro al di sopra della copertura del fabbricato a cui servono oppure essere connessi ad altro tubo speciale con eguale diametro che si innalzi ad eguale altezza onde ottenere la necessaria comunicazione con l'aria esterna, salvo la maggiore altezza a cui dovessero essere portati per non recare molestia o danno ai vicini.

Art. 7 – IMMISSIONI NEI CONDOTTI DEI GABINETTI

Gli scarichi degli acquai o lavandini e di qualsiasi acqua di rifiuto potranno avere tubi distinti, oppure essere uniti ai condotti verticali dei gabinetti. Nel primo caso i tubi potranno essere muniti di chiusura idraulica soltanto alle estremità inferiori, nel secondo caso dovranno immettersi nel condotto verticale dei gabinetti con sifone.

Nessuno scarico di acque potabili potrà essere immesso direttamente negli apparecchi e nei tubi dei gabinetti, ma dovrà prima versarsi entro una vaschetta a pelo libero, munita del fondo di chiusura idraulica o passare per un sifone.

Art. 8 – SCARICHI E MANUFATTI INTERNI ALLE PROPRIETÀ

I condotti per gli scarichi liquidi di ogni natura tanto interni che esterni alle proprietà, dovranno essere fatti con tubi impermeabili così classificati:

- 1) acque di natura civile: tubi grès o fibrocemento tipo pesante verniciati internamente con prodotti epossidici o simili, PVC per fognature, acquedotti e simili;
- 2) acque di rifiuto provenienti da lavorazioni industriali: tubi di grès verniciato internamente o similari aventi le medesime caratteristiche complessivamente, PVC per fognature e simili;

3) acque meteoriche: tubi di fibrocemento tipo pesante o PVC per fognature ed acquedotti.

È tassativamente vietato l'uso di tubazioni in cemento.

Le unioni dei diversi pezzi dovranno essere fatte con la massima cura in modo che le sconnesse riescano a perfetta tenuta d'acqua. La parte inferiore di ogni condotto sottostradale dovrà resistere ad una pressione interna di almeno due atmosfere.

L'afflusso della materie **luride** nelle fogne non dovrà essere impedito da paratoie di ritenuta o da pozzetti di deposito. Prima dell'innesto della condotta nella fogna pubblica, sarà collocato un intercettatore idraulico o tubo a sifone facile a nettarsi ed accessibile da apposita tromba munita di chiusini. La Giunta Municipale potrà esonerare i proprietari dall'obbligo di detto intercettatore quando per abbondanza di acqua corrente nelle fogne lo creda opportuno. Nei casi in cui si riconosca impossibile stabilire un condotto diretto per lo smaltimento delle sostanze luride nella fogna stradale, potrà essere accordata la costruzione di un piccolo pozzetto isolato interno al quale si possa circolare, il quale sarà raccordato alla fogna pubblica mediante uno sfioramento se la differenza di terreno lo permette.

Ogni manufatto dovrà essere agevolmente ispezionabile e dovrà essere dotato di idoneo chiusino avente le seguenti caratteristiche:

- sia per parti carrabili che per le parti pedonali saranno consentiti solo chiusini in ghisa pesante di tipo carrabile;
- per pozzetti di limitate dimensioni potranno essere utilizzati chiusini in plastica pesante di tipo carrabile.

Sono tassativamente vietati chiusini in calcestruzzo, pietra ed altri materiali non contemplati nel presente regolamento.

**Art. 9 - RIUNIONI DI TUBI PER OTTENERE UN UNICO
SCARICO NELLA FOGNATURA PUBBLICA**

Le ramificazioni della fognatura interna di una proprietà di nuova costruzione dovranno di preferenza previa separazione fra le acque bianche dirette nei pozzi perdenti e le altre acque reflue riunirsi nel cortile e per l'androne raggiungere la fogna stradale, raccogliendo fra le acque bianche anche gli scarichi dei tubi appoggiati ai muri perimetrali esterni verso le vie. Questi tubi però possono immettersi, per i fabbricati esistenti e previa autorizzazione comunale, anche direttamente nella fogna stradale. Ove non esistono cortili o anditi, si provvederà in modo che essi siano preferibilmente collocati sotto il pavimento dei sotterranei, e non attraversino locali adibiti ad abitazione.

**Art. 10 – FABBRICATI ESISTENTI: IMMISSIONE DIRETTA
DI DOCCE DI GRONDA NELLE FOGNE**

Per le sole docce di gronda poste nella fronte esterna degli edifici esistenti e per i tubi similmente posti che scaricano isolatamente le acque potabili di rifiuto, ma non lorde, quando dette acque potabili non possano volgersi nei condotti cloacali privati, è permesso, se non diversamente richiesto dalla pubblica Amm.ne, lo scarico diretto nella fogna stradale mediante tubazioni del tipo indicato al precedente art. 8. Tutti questi scarichi dovranno essere provvisti di piccoli pozzetti d'ispezione con chiusino mobile di ghisa, in prossimità del muro esterno della fabbrica o del marciapiede.

Similmente dovranno essere allacciati alla ramificazione della fognatura interna le docce di gronda dei fabbricati esistenti nel cortile unitamente a quelle del fabbricato principale.

È comunque vietato convogliare le acque meteoriche cadute nell'ambito della proprietà servita dalla fognatura comunale, sulla superficie del suolo pubblico o di uso pubblico.

Per le acque meteoriche raccolte da tetti, cortili e strade interne private degli insediamenti civili, dovranno essere utilizzati, salvo diversa disposizione, pozzi disperdenti nel sottosuolo, le cui dimensioni e caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dalla civica Amministrazione.

Le acque meteoriche ricadenti all'interno degli insediamenti produttivi dovranno di norma essere allacciate alla pubblica fognatura, salvo nei casi specifici che saranno di volta in volta esaminati dalla Civica Amministrazione e per i quali potrà essere prescritta la realizzazione di pozzi perdenti.

Art. 11 – DIAMETRO DEI TUBI DI DISCESA

Nei fabbricati di nuova costruzione, nelle località dove già esiste la fognatura, i tubi di discesa dell'acqua pluviale e di rifiuto di qualunque natura non avranno diametro inferiore a cm. 8. Il tracciato dei condotti di scarico, dovrà essere costituito da tratti rettilinei raccordati con adatte curve ai tubi di arrivo ed alle fogne e possibilmente con livelletta unica. In corrispondenza di sensibili cambiamenti di livelletta o di direzione saranno costruiti pozzetti di ispezione con chiusino a chiusura ermetica.

Art. 12 – PENDENZE DEI FOGNOLI PRIVATI

La pendenza dei condotti d'immissione privati nelle fogne pubbliche non dovrà, di norma, essere minore di 1/100 per le acque meteoriche e di 3/100 per le acque e materie luride.

Art. 13 – OBBLICO DI SERVIRSI DEGLI IMBOCCHI PREDISPOSTI DURANTE LA COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA

Per le immissioni nelle fogne i proprietari dovranno servirsi, salvo diversa specifica disposizione, esclusivamente degli imbocchi disposti durante la costruzione dei canali, e la condotta privata dovrà corrispondere ai diametri degli imbocchi predisposti.

Art. 14 – OBBLIGO DI APPARECCHI A CACCIATA D'ACQUA AUTOMATICI NEI CASI DI DEFICIENZA D'ACQUA DI LAVATURA

Quando le acque di scarico, che si riuniscono nei fognoli e nei tubi privati, non si reputino, a giudizio degli Uffici Comunali sufficienti ad assicurarvi la circolazione e la nettezza, il Sindaco potrà obbligare i proprietari ad impiantare nel sito più opportuno un apparecchio automatico per cacciata d'acqua, sufficiente per quantità e per numero di scariche, i cui costi di consumo idrico sono posti a carico degli stessi.

Art. 15 – DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSO LE PROPRIETÀ IN CONDOMINIO

Se fosse necessario costruire nuovi canali di scarico o spostare o restaurare canali già esistenti attraverso a proprietà condominiali, il condominio, non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio. Le indennità di scarico e per il passaggio temporaneo nell'altrui proprietà sarà attribuita e liquidata dal Giudice Ordinario.

Art. 16 – DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSO LE PROPRIETÀ PRIVATE

Qualora i privati non potessero eseguire allacciamenti diretti alla pubblica fognatura senza eccessivo dispendio, potranno essere realizzati i relativi canali attraverso le proprietà dei vicini, in accordo con essi. In caso di rifiuto al passaggio delle canalizzazioni dovrà essere richiesta al Giudice Ordinario l'imposizione della servitù coattiva, secondo le norme e le leggi in vigore, nonché la determinazione delle relative eventuali indennità.

Art. 17 – DIRITTO DI IMMISSIONE MEDIANTE CONTRIBUTO NEI FOGNOLI SOTTOSTRADALI PRIVATI

Se per un edificio o parte di esso si riconosca impossibile costruire sotto la strada un fognolo o un cunicolo con tubo o canale tubolare, che metta capo direttamente nella fogna stradale, giusta la prescrizione

degli articoli precedenti, i proprietari della casa avranno diritto di scarico nei tubi o canali sottostradali più vicini purché la condotta abbia sezione sufficiente appartenenti ad altro proprietario, il quale non potrà negare lo scarico, previa la determinazione ed il pagamento della indennità, o contributo per le spese fatte o da farsi e per la susseguente manutenzione.

Quando una proprietà fosse divisa in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi saranno obbligati a riunire le rispettive canalizzazioni in un fognolo, facendone le immissioni nella fogna stradale.

Art. 18 – SPESE D’IMPIANTO E DI MANTENIMENTO DEI FOGNOLI A CARICO DEI PROPRIETARI. IL MUNICIPIO ASSUME IN PROPRIETÀ LE CANALIZZAZIONI SOGGIACENTI IL SUOLO PUBBLICO

Le spese d’impianto e di mantenimento dei cataletti di scarico, tubi, fognoli ed accessori dalla linea esterna delle proprietà fino all’innesto con le fogne stradali inclusi, ove occorranza, l’intercettatore col pozzetto e lo sfioratore, i sifoni, i pozzetti di ispezione ed i chiusini di cui agli articoli precedenti, sono a carico dei proprietari, ma dal Comune viene assunta in proprietà la canalizzazione privata soggiacente al suolo pubblico.

La Città eseguirà, a mezzo di Impresa specializzata di propria fiducia, le opere sopra elencate, addebitandone l’importo complessivo ai proprietari degli edifici interessati.

Art. 19 – RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI CONTRAVVENZIONE ALLE DISPOSIZIONI FINALI

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento sarà passibile delle spese riguardanti la ricostruzione dei manufatti non dichiarati idonei, oltre al risarcimento dei danni emergenti dalle opere compiute. Per le realizzazioni risultanti, da apposito sopralluogo, difformi dal progetto approvato si applicheranno le sanzioni previste dal vigente “Sistema sanzionatorio alle norme dei regolamenti comunali ed Ordinanza del Sindaco”.

Art. 20 – MANIFESTO DEL SINDACO PER FISSARE L’EPOCA IN CUI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE LE IMMISSIONI

In caso di costruzione i nuovi canali di fognatura il Sindaco ne darà avviso ai proprietari delle case che possono fruirla ed in esso saranno indicati i limiti di tempo entro cui dovranno essere inoltrate le domande da eseguirsi i lavori di immissione delle acque nere dai proprietari frontisti, essendo tali immissioni obbligatorie. Questi potranno avere dal Civico Ufficio Tecnico dei LL.PP. tutte le indicazioni ed i dati tecnici occorrenti per munirsi della necessaria autorizzazione conformemente alle prescrizioni di questo Regolamento.

Limitatamente alla rete esterna ai fabbricati sotto i sedimi pubblici, gli allacciamenti alla pubblica fognatura saranno eseguiti contestualmente alla rete fognaria stradale dall’Impresa appaltatrice delle opere al fine di evitare successive dannose manomissioni alla infrastrutture pubbliche. Le spese emergenti saranno successivamente addebitate senza altre formalità ai proprietari degli edifici frontisti.

Trascorsi i termini precedentemente fissati, il Comune provvederà ad emettere nei confronti dei proprietari inadempienti ordinanza del Sindaco per la redazione dei progetti di cui all’art. 2 e per l’esecuzione delle relative opere. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’Ordinanza del Sindaco saranno applicate le sanzioni previste dal vigente “Sistema Sanzionatorio alle norme dei Regolamenti comunali ed Ordinanza del Sindaco”.

Art. 21 – RIPARAZIONI DEI COLLETTORI STRADALI

Qualora si verificasse, per qualsiasi causa, qualche inconveniente nelle condutture fognarie stradali, che richiedesse necessariamente temporanee sospensioni di immissioni private, od altri provvedimenti, il Comune eseguirà il più sollecitamente possibile le necessarie riparazioni ma in ogni caso non potrà mai essere, per nessun motivo o pretesto, richiesto il risarcimento di danni.

Art. 22 – VINCOLO DEL PERMESSO DI ABITAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

In nessun caso il Comune rilascerà il permesso di abitazione per i fabbricati di nuova costruzione se i proprietari non avranno ottemperato, secondo le norme contenute nel presente Regolamento, a realizzare l'intera rete fognaria privata secondo i progetti approvati dalla Civica Amministrazione e ad allacciare alla pubblica fognatura la canalizzazione interna del fabbricato. Rimangono comunque valide le eccezioni e le precarietà che l'Amministrazione Civica riterrà di volta in volta necessari.

Art. 23 – OBBLIGO DI PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ESEGUITI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, la Città dispone che tutti i proprietari di stabili allacciati alla pubblica fognatura o comunque fruitori di allacciamenti precari a canali aventi funzione di collettori di materie di rifiuto, presentino, osservando le modalità di cui all'art. 2, il progetto completo degli allacciamenti esistenti, anche se gli stessi non riflettano le norme riportate dal presente Regolamento: “predisponendo, contemporaneamente, la variante integrativa all'impianto, riflettente le norme del presente Regolamento”.

Art. 24 – ESECUZIONE ALLACCIAMENTI – RINNOVO PERMESSI

L'esecuzione delle reti fognarie interne alle proprietà private e degli allacciamenti in genere dovrà essere effettuata, solamente da Imprese specializzate in tale genere di opere, secondo quanto riportato al precedente art. 2, in modo da garantire la perfetta realizzazione dell'opera in conformità del progetto approvato dalla Civica Amministrazione. L'autorizzazione di allacciamento alla fognatura comunale, avrà una validità di anni due, trascorso il termine senza che l'allacciamento venga effettuato, l'interessato dovrà rivolgere istanza in bollo diretta al Sindaco intesa ad ottenere la proroga del permesso stesso, adducendo nell'istanza i motivi della mancata realizzazione dell'impianto di fognatura. L'Amministrazione Civica esaminerà caso per caso gli impedimenti segnalati, e conseguentemente, disporrà per il rinnovo dell'autorizzazione per altro periodo di mesi sei, ovvero non riscontrando sufficientemente validi i motivi addotti disporrà, per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese emergenti al proprietario dell'edificio.

Art. 25 – DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI CANALI DI FOGNATURA

È fatto d'obbligo a tutti i proprietari di edifici che distano entro un raggio di mt. 150 dal più vicino collettore di fognatura, di allacciare gli stabili alla fogna pubblica. Per gruppi di case poste mediamente a distanza superiore a quella indicata si procederà alla costituzione di un consorzio fra i proprietari, e quindi si procederà alla realizzazione del canale privato di allaccio alla fogna pubblica.

Art. 26 – FABBRICATI ISOLATI – IMPIANTI DEPURATIVI POZZI CHIARIFICATORI

Per quei fabbricati situati in zone ove non sia presente la fognatura pubblica, e dove non vi sia altra alternativa per lo smaltimento dei liquami depurati, per costruzioni isolate e comunque per modesti aggregati lontani dai centri abitati, viene prescritta la costruzione di manufatti (impianti di depurazione a tipo ossidativo) il cui progetto comprensivo di relazione tecnica dovrà essere corredato di parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Le acque di risulta saranno disperse nei normali impluvi a cielo scoperto, dopo che le stesse siano state canalizzate emergendo a cielo libero ad almeno mt. 50 dall'abitato.

I pozzi chiarificatori, le fosse settiche e simili ed i pozzi saranno costruiti in terreni a cielo scoperto e saranno realizzate come segue:

- da un minimo di mt. 4 a un max di mt. 10 dai muri degli edifici;
- da un minimo di mt. 6 a un max di mt. 15 dai confini;
- da un minimo di mt. 30 a un max di mt. 50 da fontane di acqua potabile.

Qualora la situazione dei luoghi non consenta l'osservanza delle suddette distanze potrà essere autorizzata una distanza inferiore, purchè vengano eseguite necessarie ed idonee opere di protezione ed impermeabilizzazione.

Art. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento ed ogni qualvolta l'autorizzazione allo scarico sia soggetto a valutazione particolare da parte della Civica Amministrazione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nella L. 10/5/1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le stesse disposizioni legislative di cui sopra dovranno sempre e comunque essere osservate.

Venaria Reale,